

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2894-A</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 19 febbraio 2015 (v. stampato Senato n. 1733)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(GUIDI)**

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**(GALLETTI)**

E DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

**(FRANCESCHINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 19 febbraio 2015*

(Relatori per la maggioranza: **BORGHI**, per la VIII Commissione;  
**GINEFRA**, per la X Commissione)

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VII (Cultura), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2894. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2894.

Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive), il 24 febbraio 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2894 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo, anche a seguito delle modificazioni apportate dal Senato, in quanto — in corrispondenza a quanto indicato nel titolo e come partitamente indicato nel preambolo — reca misure concernenti la società ILVA s.p.a. e il suo recupero ambientale e industriale nonché provvedimenti per lo sviluppo e la bonifica della città e dell'area di Taranto, in cui è appunto ubicata l'ILVA, nonché — per effetto di modificazioni introdotte al Senato — disposizioni a favore di creditori dell'Ilva. A tali contenuti solo parzialmente appare riconducibile l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, in materia di anticipo degli oneri derivanti dalle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di Giustizia UE, con rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni: tale disposizione potrebbe, peraltro, costituire oggetto del disegno di legge europea;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge interviene su un ambito materiale (l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto) che ha formato oggetto, in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, essendo stato oggetto dei decreti-legge: 7 agosto 2012, n. 129; 3 dicembre 2012, n. 207; 4 giugno 2013, n. 61; 31 agosto 2013, n. 101 (articolo 12); 10 dicembre 2013, n. 136; 24 giugno 2014, n. 91, nel testo risultante dalla legge di conversione; 16 luglio 2014, n. 100 (non convertito in legge); rispetto ad essi il decreto-legge in esame si rapporta effettuando un adeguato coordinamento;

deroghe alla normativa vigente sono disposte: all'articolo 1, comma 4, il quale, in deroga ai principi fissati dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevede che il commissario dell'amministrazione straordinaria individua l'affittuario o l'acquirente a trattativa privata; all'articolo 1, comma 7, che introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria prevista dalla legge fallimentare, che risulta applicabile anche alle grandi imprese in stato di insolvenza; all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il comune di Taranto, la predisposizione di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto: detto DPCM « sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » e dunque deroga alla legge n. 400 del 1988, che non prevede

in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri, e alle procedure previste, in generale, dalla legge n. 241 del 1990, dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali;

in alcuni punti dell'articolo 2, il decreto-legge in esame riproduce il contenuto del decreto-legge n. 61 del 2013:

il comma 3 ripete in gran parte l'articolo 2, comma 1-*bis*, primo periodo del decreto del 2013;

il comma 4 reca disposizioni molto simili all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto del 2013, ma con alcune differenze;

al comma 5, il secondo ed il terzo periodo ripetono in gran parte, con riguardo al commissario straordinario per l'amministrazione straordinaria, quanto già disposto dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto del 2013 in relazione al commissario straordinario ivi previsto:

al riguardo si dovrebbe valutare se sia necessario un coordinamento delle disposizioni elencate;

*sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:*

talune disposizioni appaiono di dubbia o nulla portata normativa, non sembrando presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare o ribadire la disciplina già vigente. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*quater* mantiene fermo « il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione »; l'articolo 2, comma 8, richiama, alcune norme che risulterebbero comunque applicabili, omettendone però altre; l'articolo 3, al comma 3, prevede che le contabilità speciali siano rendicontate « secondo la normativa vigente » e al comma 4 mantiene fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale; l'articolo 4, comma 2-*bis* recita: « Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno e comunitario, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero » (peraltro la direttiva 2008/98/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha novellato il cosiddetto codice ambientale: a quest'ultimo occorrerebbe fare riferimento); il « rispetto dei principi definiti dalla direttiva 2008/98/CE » viene richiamato anche nel comma 2-*ter*; l'articolo 8, comma 4, mantiene fermo « quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 » (disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

l'articolo 3, comma 3, dispone – fra l'altro – che il Commissario straordinario fornisca una « periodica informativa » in merito alle contabilità speciali, senza però prevedere quale sia la periodicità di tale adempimento;

l'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone l'approvazione *ope legis* delle seguenti proposte di piano (che dovevano essere sottoposte ad una procedura di approvazione disciplinata dal decreto-legge n. 101 del 2013), richiamate ma non allegate al decreto stesso:

- 1) le modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;
- 2) (per effetto di una previsione introdotta al Senato) le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente dal sub-commissario ambientale, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale;
- 3) le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

*sul piano dell'uso della tecnica legislativa, tali previsioni assumono rilievo sotto due distinti profili:*

a) in linea generale, l'approvazione per decreto-legge, presenta – rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo, come originariamente previsto – diversi regimi di:

formazione dell'atto (si pensi agli istituti di: partecipazione, informazione al pubblico, ponderazione degli interessi, acquisizione di pareri e atti propedeutici, motivazione, responsabilità amministrativa);  
- tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa);

incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice* (al riguardo si rammenta, da un lato, che « La giurisprudenza costituzionale ravvisa una violazione del “principio della parità delle parti”, di cui all'articolo 111 Cost., quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di *ius singulare* che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco (da ultimo, *ex plurimis*, sentenza n. 186 del 2013) » (sent. n. 191 del 2014) e, dall'altro, che in un caso simile, sempre relativo all'emergenza dell'Ilva, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 sono passati indenni al vaglio di costituzionalità proprio in quanto nella fattispecie non sussisteva alcuna lesione della riserva di giurisdizione (sent. n. 85 del 2013);

b) nel caso in esame, le proposte di cui all'articolo 4, proprio in quanto approvate in via legislativa e richiamate dall'atto stesso, dovrebbero essere oggetto di pubblicazione ufficiale per consentirne un idoneo regime di pubblicità e di conoscibilità legale: al riguardo, esse potrebbero essere allegate al decreto-legge, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* oppure anche pubblicate in un sito internet istituzionale dandone però avviso nella *Gazzetta ufficiale*. Il Comitato ha

affrontato una questione simile nel parere sul decreto-legge n. 78 del 2013, il quale « richiamava » un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi: in tale circostanza, anche in accoglimento della condizione formulata dal Comitato, l'Assemblea della Camera deliberò di allegare al decreto-legge il testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui, in quel caso, si operava la « legificazione »;

il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

con riferimento ai piani e alle misure richiamati ed approvati *ope legis* dall'articolo 4, commi 1 e 2:

*a)* si valuti se sia effettivamente necessario e congruo l'impiego della fonte legislativa in sostituzione di provvedimenti amministrativi, caratterizzati da significative differenze in materia di: formazione dell'atto, tutela giurisdizionale, incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice*;

*b)* considerando che i predetti atti così approvati non corredano il provvedimento in esame, si individuino forme di pubblicazione ufficiale idonee a consentirne un adeguato regime di pubblicità e di conoscibilità legale, come la pubblicazione in allegato al decreto-legge (analogamente a quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato dal decreto-legge n. 78 del 2013), la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure la pubblicazione in un sito internet istituzionale dandone comunque avviso nella Gazzetta ufficiale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbe valutare se e sia necessario, e in che modo, coordinare l'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto in esame, con l'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61 del 2013;

si dovrebbe valutare – nelle parti e per le ragioni indicate in premessa – l'effettiva portata normativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-quater; all'articolo 2, comma 8; all'articolo 3, commi 3 e 4; all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter; all'articolo 8, comma 4;

con riferimento all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 (progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto) demandano l'approvazione del progetto stesso a un

DPCM che « sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo », derogando implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri), alle procedure previste, in generale, dalla legge n. 241 del 1990 e a quelle previste dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali, si dovrebbe valutare l'effettiva opportunità di tale articolata deroga e, comunque, l'opportunità di individuare puntualmente ed esplicitamente le normative cui — per effetto della presente disposizione — si intende derogare;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 3, comma 3, si dovrebbe specificare la periodicità con cui il Commissario straordinario fornisce informativa in merito alle contabilità speciali.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2894 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto,

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente » riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, è prevista un'esenzione da responsabilità penale e/o amministrativa in relazione alle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, nonché alle operazioni di finanziamento dell'ILVA finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa,

*esprime*

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito la necessità di verificare la compatibilità costituzionale, rispetto agli articoli 3, 24, 25 e 27 della

Costituzione, dell'esenzione da responsabilità penale e/o amministrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto.

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

ritenuto che la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge;

rilevato, pertanto, che, secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non sono esenti da responsabilità penale condotte riconducibili a reati, come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, nel caso in cui fossero ritenute dal soggetto che le ha poste in essere finalizzate alla realizzazione del Piano, in quanto ai sensi della disposizione legislativa in esame non possono essere considerate attuazione del Piano;

rilevato che il comma 7, dell'articolo 2, comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché per i



pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti;

rilevato che la predetta disposizione è meramente volta ad ampliare i casi in cui l'articolo 217-bis della legge fallimentare già esclude l'applicabilità delle fattispecie penali di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di determinati atti;

ritenuto che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, debba prestare la dovuta attenzione affinché i crediti vantati da imprese fornitrici strategiche vengano soddisfatti in via di prededuzione nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA SpA.

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2015, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto », approvato dal Senato (C. 2894 Governo);

rilevato che l'articolo 5 affida al contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto » la disciplina dell'attuazione degli interventi che riguardano la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, disponendo che sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali, tra cui anche il Ministero della difesa, chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

preso atto, positivamente, che l'articolo 8 reca misure di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione sia della cosiddetta « città vecchia » di Taranto sia dell'Arsenale militare marittimo della città prevedendo che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il



Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale stesso, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina militare,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

oltre a promuovere la valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale Marittimo di Taranto attraverso il progetto MIBACT-Difesa, si provveda ad attuare gli elementi di progetto o i progetti già considerati nel Piano Brin, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione 8-00077, approvata dalla Commissione difesa;

*e con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Governo, attraverso i soggetti competenti, disponga tutte le necessarie misure di controllo e prevenzione nonché l'acquisizione di informazioni per favorire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di monitorare, tramite strumenti adeguati, le emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo l'impatto, la densità e la pericolosità eventuale degli agenti inquinanti.

---

---

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

---

#### PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse

strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto» (C 2894 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il provvedimento prevede una serie interventi volti al rilancio socio-economico dell'area di Taranto e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto;

in particolare l'articolo 7 amplia i poteri del Commissario straordinario del porto di Taranto estendendoli a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del porto medesimo, nonché agli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale;

il citato articolo 7 prevede inoltre misure di semplificazione; in particolare dispone, in primo luogo, che tutti gli atti necessari per realizzare tali interventi di tutti gli enti competenti siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e si intendano resi in senso favorevole una volta decorso tale termine e, in secondo luogo, che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere sia emessa nel termine di sessanta giorni, anziché, come previsto nella normale procedura di VIA, nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza;

con il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sono state disposte inoltre misure di trasparenza attraverso l'obbligo di pubblicazione, sul sito dell'Autorità portuale, degli atti necessari alla realizzazione degli interventi che devono essere emanati dagli enti competenti, quali, ad esempio, autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta e assensi;

la misura di cui all'articolo 7 persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione dei lavori necessari per potenziare l'infrastruttura portuale di Taranto e di accrescerne la competitività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2894, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, approvato con modificazioni dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

preso atto che il decreto-legge, nell'affrontare la situazione dell'impianto dell'ILVA di Taranto, intende, in primo luogo, consentire l'ammissione immediata delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, anche in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali;

osservato che il provvedimento intende assicurare un adeguato contemperamento tra le esigenze di continuità produttiva, con l'individuazione di obiettivi strategici e di programmi sostenibili sul piano industriale e finanziario, la salvaguardia dei livelli occupazionali e le esigenze connesse alla protezione della salute dei lavoratori dello stabilimento industriale e dei cittadini interessati, nonché alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto;

segnalata l'esigenza che, nell'ambito delle procedure volte a consentire la cessione o l'affitto a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, siano in concreto individuate soluzioni che coniughino la continuità produttiva degli impianti e la loro efficiente gestione sotto il profilo economico, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, con la tutela dei livelli occupazionali;

preso atto che l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione di investimenti per il risanamento ambientale, nonché per interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione;

ritenuto che le misure volte a garantire la continuità produttiva e la tutela dei livelli occupazionali debbano necessariamente coniugarsi con l'esigenza di assicurare le dovute salvaguardie per la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati negli stabilimenti interessati;

rilevato che il provvedimento, nell'ambito degli interventi tesi allo sviluppo e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto, prevede, all'articolo 5, la stipula di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto »;

evidenziato che l'articolo 6 del decreto prevede la predisposizione, da parte del Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, volto a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente;

osservato che il comma 4-bis dell'articolo 6 prevede che, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dal CIS Taranto e dal programma di cui al medesimo articolo 6, possano essere definite procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa;

auspicato che in quest'ambito siano individuate concrete prospettive occupazionali per i lavoratori dell'area di Taranto, tali da far fronte alle conseguenze dei processi di riorganizzazione dei siti produttivi del medesimo territorio

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Decreto Legge 5 gennaio 2015 n.1, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

premesso che il decreto-legge prevede una serie interventi volti alla riqualificazione e al rilancio socio-economico dell'area di Taranto, e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, che versa in una grave e prolungata situazione di crisi ambientale e industriale, salvaguardando altresì i livelli occupazionali e la continuità produttiva e tenendo conto delle misure di protezione dell'ambiente e della salute;

apprezzati, per quanto di competenza, in particolare il disposto dell'articolo 2, commi 6-*bis* e 6-*ter* e più in generale tutte le norme volte a far fronte all'emergenza sanitaria e ambientale determinatasi a Taranto e nella più vasta area jonico-salentina;

considerato che sotto il profilo della tutela e della salvaguardia della salute il presente decreto si aggiunge ad altri provvedimenti del Governo già adottati e che, contemplando esplicite indicazioni finalizzate ad azioni mirate alla tutela e alla protezione della salute, in fase attuativa dovrà essere assicurato il pieno coinvolgimento del Ministero della salute, in particolare per quanto riguarda la partecipazione al Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che la composizione del Tavolo istituzionale permanente

per l'area di Taranto sia integrata con un rappresentante del Ministero della salute.

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2894 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

ricordato che in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2177/2013) per violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC) e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali;

preso atto che le disposizioni del provvedimento sembrano muovere in una direzione coerente con i rilievi avanzati dalla Commissione europea, che riguardano, tra gli altri, la necessità di procedere all'adozione di un piano industriale e l'impegno a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione ambientale integrata (AIA), anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie;

osservato, infatti, che all'articolo 1, comma 4 si introduce l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita, degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria — la cui disciplina viene estesa dall'articolo 1, anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, tra cui Ilva S.p.A. — prevedendo un obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente la presentazione di un piano industriale e finanziario;

richiamato altresì l'articolo 2 che dispone in merito ai poteri ed alle procedure volti all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) relativo allo stabilimento ILVA di Taranto, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, che prevede azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

considerato inoltre che numerose disposizioni individuano risorse finanziarie, anche sotto forma di garanzia, specificamente finalizzate all'adozione di interventi di risanamento ambientale e di tutela sanitaria (articoli 2-bis e 3), nonché alla realizzazione del

programma di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (articolo 6);

considerata l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla piena compatibilità con la disciplina europea delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4 — che — sia pur nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione — prevede una deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in materia di alienazione dei beni, nonché delle norme di cui all'articolo 3, comma 1-*ter* riguardanti la garanzia prestata dallo Stato per i finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A;

richiamato l'articolo 4-*bis* che autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari, integrando in tal senso l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, ed evidenziata l'opportunità di procedere ad un coordinamento con la vigente disposizione contenuta all'articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) in materia di pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti da sentenza di condanna nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento di direttive o altri provvedimenti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in cui si prevede un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

auspicato, infine, che in tempi celeri venga predisposto il piano industriale di conformazione delle attività produttive previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 che possa garantire il pieno rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), insieme al piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, secondo una gerarchia qualitativa piuttosto che quantitativa ed in particolare si garantisca una protezione effettiva dell'ambiente e della salute, il rispetto delle condizioni di autorizzazione e una gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2894, approvato, con modificazioni dal Senato della Repubblica, di conversione in legge

del decreto-legge 5 gennaio 2015 n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono riconducibili nel loro complesso alla materia della « tutela dell'ambiente » che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché per taluni profili, alla materia « ordinamento civile e penale » anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) nell'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di ripristinare forme di coinvolgimento degli enti locali interessati sia nella definizione delle misure di compensazione ambientale sia nella definizione di eventuali ulteriori garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, connesse alla costruzione e alla gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.a. per rifiuti speciali;

b) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare quali siano i comuni ricadenti nell'Area di Taranto che partecipano al tavolo istituzionale permanente per la suddetta Area;

c) al medesimo articolo 5, comma 2, si verifichi l'opportunità di rimettere alle amministrazioni regionali e locali la valutazione in merito ai tavoli tecnici costituiti presso le amministrazioni medesime destinati ad essere assorbiti dal Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

d) si valuti infine l'opportunità di individuare le necessarie iniziative per incentivare la ripresa delle attività agricole e delle filiere agro-alimentari nell'Area di Taranto.



€ 1,00



\*17PDL0028660\*